



MARGHERITA PAGNOTTA

***Equa riparazione: il debitore esecutato rimasto inattivo ha l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza***

Con la recentissima sentenza n. 14144 del 04/05/2022 la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di equa riparazione, il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta, di regola, effetti negativi per l'irragionevole durata del processo esecutivo presupposto, preordinato al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del creditore e, pertanto, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, grava sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.

La vicenda, in estrema sintesi, è così articolata: con decreto n. 314/2019 del 2 luglio 2019 il Consigliere designato della Corte di appello di Palermo rigettava il ricorso di B.V. e L.I.C. volto ad ottenere l'indennizzo per la non ragionevole durata del processo civile di esecuzione promosso nei loro confronti, dinanzi al Tribunale di Palermo, con atto di pignoramento immobiliare in data 26.04.1994 e conclusosi, a distanza di 25 anni, con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 5 marzo 2019, dichiarativo della parziale estinzione della procedura esecutiva. Avverso tale decisione i suddetti ricorrenti proponevano opposizione, anch'essa rigettata da parte della Corte di appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

- il primo giudice aveva fatto corretta applicazione del costante e consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo cui *“la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto, sicché, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse "ab origine" tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente”*;

- qualora il debitore abbia svolto un ruolo in qualche misura attivo nella procedura esecutiva che lo riguarda, non può escludersi un suo interesse ad una rapida definizione della stessa, diversamente dall'ipotesi in cui, avendo ivi mantenuto una posizione meramente passiva di attesa della liquidazione dei beni pignorati, non abbia palesato alcuna premura per il suo celere svolgimento, traendo, al contrario, vantaggio, dalla sua eccessiva durata;

- tenuto conto di tali principi, la parte opponente non poteva vantare alcun indennizzo, non avendo provato, né chiesto di provare, che in partenza vi fossero concrete possibilità di soddisfare integralmente i debitori (e di coprire le spese della procedura) e che le spese e gli accessori fossero aumentati a causa dei ritardi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente, di talché la durata eccessiva della procedura le avesse procurato uno specifico pregiudizio.

Contro la decisione della Corte palermitana, i debitori decidevano di adire la Suprema Corte sulla scorta di un unico motivo di gravame volto a censurare la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 [CEDU](#) e della L. n. 89/2001 (Legge Pinto), per non aver la Corte d'appello ritenuto che un processo esecutivo durato per 25 anni avesse superato notevolmente il termine di durata ragionevole, così come deve intendersi dalla lettura delle suddette norme.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile dalla Corte ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. n. 1) dal momento che la questione veniva decisa dal giudice *a quo* in modo conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto e che, dalle ragioni esposte dai ricorrenti, non sembrano potersi evincersi ragioni per mutare il suddetto orientamento.

In particolare, la Corte ha ribadito il principio, secondo cui, in tema di equa riparazione, il debitore inattivo generalmente non riporta effetti negativi per l'irragionevole durata del processo esecutivo presupposto, preordinato al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del creditore e, pertanto, non opera nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo e, di conseguenza, grava sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (in questo senso si richiamano per un confronto le seguenti pronunce: ordinanza sez. 6 - 2 n. 29139 del 11/11/2019; ordinanza sez. 6 - 2 n. 35239 del 18/11/2021).



Peraltro, evidenzia la Corte, il debitore esecutato - a differenza del contumace nell'ambito di un processo dichiarativo - è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (in questo senso si veda : sentenza sez. 6 – 2 n. 89 del 07/01/2016; ordinanza sez. 6 – 2 n. 29139 del 11/11/2019).

Viene altresì evidenziato dai giudici di legittimità che la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un cosiddetto "danno giusto". Questo comporta che, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato abbia l'onere di provare di aver avuto uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse *ab origine* tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che le spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali, così da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (in questo senso: sentenza sez. 6 – 2 n. 14382 del 09/07/2015; ordinanza sez. 2 n. 523 del 14/01/2021).

Sulla scorta delle suddette argomentazioni, quindi, la Suprema Corte ha in definitiva affermato che l'esistenza di un interesse del debitore ad una rapida definizione della procedura esecutiva potrà eventualmente accertarsi solo nell'ipotesi in cui questo abbia svolto un ruolo in qualche misura attivo nella procedura esecutiva che lo riguarda.

Diversamente, qualora l'esecutato durante tutta la procedura esecutiva abbia mantenuto una posizione meramente passiva di attesa della liquidazione dei beni pignorati e non abbia palesato alcuna premura per il suo celere svolgimento, traendo (ritiene la Corte) al contrario, vantaggio, dalla sua eccessiva durata, non potrebbe ritenersi sussistente in capo ad esso alcun interesse ad una celere definizione della stessa e, di conseguenza, dovrebbero considerarsi inesistenti i presupposti per domandare l'equo indennizzo per l'eccessiva durata della procedura. Il "vantaggio" che la Corte assume il debitore possa trarre dall'eccessivo protrarsi della procedura esecutiva deve, peraltro, riferirsi solo a quei debitori che non subiscono lo spossessamento e, quindi, rimanendo nel possesso dei propri beni si gioverebbero delle lungaggini processuali, perdendo il diritto al risarcimento. Il diritto all'equa riparazione con riferimento alla fase esecutiva permarrrebbe, invece, sempre per il creditore e per il debitore che subisce lo spossessamento (così Cass. nn. 26267/13 e 17153/13, in cui viene escluso un diritto automatico all'indennizzo).

Questa lettura non lascia pienamente soddisfatti e risulta forse eccessivamente rigida dal momento che sembra non tenere minimamente in considerazione le possibili condizioni di disagio, sofferenza e patema d'animo che il protrarsi di una procedura esecutiva (come nel caso di specie per 25 anni!) può provocare nel debitore, nonostante lo stesso sia rimasto nel possesso dei beni. Ancorare il diritto all'equo indennizzo ad un comportamento attivo dell'esecutato durante la procedura sembra voler spingere il debitore a realizzare attività volte a resistere e, quindi, rallentare, il procedimento di espropriazione forzata.

Dunque, anziché premiare il debitore che si astiene dal porre in essere alcun comportamento volto a rallentare il processo esecutivo, riconoscendo allo stesso un equo indennizzo se la procedura si protrae ben oltre i termini ammessi dalla legge, questo viene "punito" per la propria inattività e, per provare ad ottenere l'indennizzo, si trova costretto a dover provare l'esistenza di un proprio specifico interesse ad una celere espropriazione, non senza difficoltà, come facilmente si potrà immaginare, essendo per l'appunto il debitore rimasto inerme per anni. Qualora il debitore non provveda alle suddette allegazioni probatorie, non avrà alcuna possibilità di ottenere l'indennizzo, non avendo manifestato fin dall'inizio del procedimento, assumendovi un ruolo attivo, il suo interesse al celere svolgimento della fase esecutiva...